

LA RIFORMA FISCALE

LA LEGGE DELEGA DELLA RIFORMA FISCALE

2

PARTE I

- Le tempistiche e i principi generali;
- la revisione dello Statuto dei diritti del Contribuente

PARTE II

- I tributi, diretti ed indiretti;
- I tributi degli enti territoriali;
- I giochi

PARTE III

- I procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso;
- le sanzioni amministrative e penali.

PARTE IV

- Testi unici e codificazione



PARTE I

LA TEMPISTICA DELLA DELEGA E I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

I possibili tempi della Delega

4

MARZO
2023

CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARLAMENTO

APPROVAZIONE
DEL
PARLAMENTO

24 MESI
ADOZIONE DEI
DECRETI DELEGATI

MAGGIO
2023

MEF

ARTICOLI 2 e 3

I principi generali nazionali e internazionali

PRINCIPI NAZIONALI

- a) stimolare la crescita attraverso una:
 - ▶ miglior efficienza della struttura delle imposte;
 - ▶ riduzione del carico fiscale;
- b) nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale;
- c) razionalizzare il sistema tributario attraverso:
 - ▶ maggiore qualità della legislazione tributaria (testi unici e codificazione);
 - ▶ interscambio tra banche dati;
 - ▶ eliminazione dei micro-tributi;
- d) semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.

PRINCIPI INTERNAZIONALI

- a) migliore adeguamento del sistema tributario nazionale a quello unionale ed internazionale;
- b) revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche;
- c) incentivi per i nuovi investimenti con capitali esteri.

MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO

ARTICOLO 4

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente

6

L'obiettivo è quello di rendere lo Statuto dei diritti del Contribuente una

LEGGE GENERALE TRIBUTARIA

► Nella delega si interviene tra l'altro su:

1. rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi;
2. valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
3. razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli interpelli;
4. previsione di una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e della riscossione;
5. potenziamento dell'esercizio dell'istituto dell'autotutela.

PARTE II

TRIBUTI

ARTICOLO 5 (1/6)

L'IRPEF – L'equità orizzontale

Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la **RIFORMA DELL'IRPEF** mira a semplificare il sistema e garantire l'equità orizzontale, tra l'altro, attraverso:

- ▶ riduzione della pressione fiscale:
 - ❑ nel breve periodo, con la transizione a **tre scaglioni** e **aliquote più basse**,
 - ❑ come obiettivo di Legislatura, la *flat tax* per tutti.
- ▶ revisione delle *tax expenditures*, **oggi più di 600 voci** e **165 miliardi di spesa pubblica**, con ipotesi di forfetizzazione per scaglioni di reddito (inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive);
- ▶ equiparazione della *no tax area* per lavoratori dipendenti e pensionati;
- ▶ estensione della *flat tax* incrementale anche ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 5 (2/6)

L'IRPEF – Gli interventi

NELLA DELEGA, SI INTERVIENE SU **TUTTE LE CATEGORIE DI REDDITO IRPEF**
CON FINALITÀ DI **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE** DELL'INTERO SISTEMA

REDDITI
AGRARI

REDDITI DEI
FABBRICATI

REDDITI DI
NATURA
FINANZIARI

REDDITI DI
LAVORO
DIPENDENTE

REDDITI DI
LAVORO
AUTONOMO

REDDITI
D'IMPRESA

REDDITI
DIVERSI

ARTICOLO 5 (3/6)

L'IRPEF – I redditi fondiari (agrari e fabbricati)

PER I REDDITI AGRARI:

- estensione del regime di imposizione su base catastale alle attività di coltivazione innovative (ad esempio, le *vertical farm*, micro propagazione);
- aggiornamento annuale, con modalità facilitata e strumenti digitali, delle qualità e delle classi di colture.

PER I REDDITI DEI FABBRICATI:

- possibile estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non abitativi.

ARTICOLO 5 (4/6)

L'IRPEF – I redditi di natura finanziari

PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARI:

- raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in **un'unica categoria reddituale** soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione;
- imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell'anno solare con la possibilità di riportare a nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli positivi;
- **eliminazione della tassazione sul maturato** e mantenimento di tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari autorizzati (tassazione sul realizzato);
- aliquota agevolata sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari;
- **imposta sostitutiva agevolata** sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza.

ARTICOLO 5 (5/6)

L'IRPEF - I redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

- revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai *fringe benefit*.

PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO:

- eliminare la disparità di trattamento tra acquisiti in proprietà e in *leasing* degli immobili strumentali;
- riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore autonomo sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
- riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

ARTICOLO 5 (6/6)

L'IRPEF – I redditi d'impresa e i redditi diversi

PER I REDDITI D'IMPRESA:

- regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES prevedendo, al momento del prelievo o alla distribuzione dell'utile, l'assoggettamento ad IRPEF al netto di detta tassazione;
- incentivi fiscali per le spese relative agli investimenti qualificati, alla ricerca e sviluppo e all'incremento della base occupazionale.

PER I REDDITI DIVERSI:

- stabilizzazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili;
- disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

ARTICOLO 6 (1/2)

L'IRES – La nuova imposta a due aliquote

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la **GLOBAL MINIMUM TAX**, ovvero l'imposta globale minima per le multinazionali pari al 15% → esigenza di introdurre una nuova IRES in linea con il contesto internazionale e idonea a rendere il nostro sistema fiscale maggiormente attrattivo.

LA NUOVA IRES A DUE ALIQUOTE

1. aliquota impositiva ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, a
- investimenti qualificati; e/o
 - nuova occupazione.
- 
- CHI PIÙ ASSUME ED INVESTE MENO PAGA**

L'**OBIETTIVO** è:

- **favorire la capitalizzazione** delle imprese stabilite in Italia; e
- **premiare**, con la riduzione dell'imposta, **chi investe in nuova occupazione e in beni strumentali innovativi e/o qualificati** in un breve arco di tempo.

COERENTE RAZIONALIZZAZIONE/ELIMINAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA VIGENTI

ARTICOLO 6 (2/2)

L'IRES – Altri interventi

Nella delega sono inoltre previste disposizioni, in linea con le previsioni comunitarie, volte a:

- **semplificazione e revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi** anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie;
- **riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali** anche attraverso il recepimento dei principi espressi dalla Corte di giustizia UE.

ARTICOLI 7 e 8

IVA e IRAP

Nella delega sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare il sistema in materia IVA e IRAP.

IVA

- **razionalizzazione del numero** e delle **aliquote IVA**, nonché della disciplina delle **operazioni esenti**, secondo i criteri UE al fine di prevedere una maggiore omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi simili;
- revisione della disciplina della detrazione;
- **semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi**;
- razionalizzare e semplificare la disciplina del **gruppo IVA**.

IRAP

- graduale **superamento dell'IRAP**, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti attraverso l'introduzione di una **sovraimposta con base imponibile corrispondente a quella IRES** (per garantire i livelli di finanziamento della spesa sanitaria).

ARTICOLO 9

Le altre disposizioni relative alle imposte precedenti

Nella delega, sono inoltre previste ulteriori misure:

- revisione delle disposizioni fiscali della **CRISI D'IMPRESA**, con particolare riferimento all'estensione:
 - ❖ irrilevanza delle sopravvenienze attive e della deducibilità delle perdite su crediti;
 - ❖ transazione fiscale (attualmente limitata ai soli giudiziali);
- **superamento della disciplina delle società di comodo;**
- ravvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (*i.e.*, ammortamenti, opere, forniture e servizi ultrannuali, crediti in valuta, interessi di mora, etc.);
- revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili (*i.e.*, autovetture)
- **revisione della fiscalità di vantaggio** anche attraverso il coordinamento con la disciplina UE;
- semplificazione e razionalizzazione della fiscalità del **Terzo settore**.

ARTICOLO 10

Le altre imposte indirette

18

Nella delega, sono previste misure di semplificazione e razionalizzazione delle altre imposte indirette, attraverso:

- razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
- estensione dell'autoliquidazione anche per l'imposta di successione e per l'imposta di registro;
- semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali nell'ottica di una sempre più avanzata dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- sostituzione dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un **TRIBUTO UNICO**, eventualmente in misura fissa;
- riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi ed efficientamento dei sistemi riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.

ARTICOLO 11

La disciplina doganale

Nella delega, sono inoltre previste misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina doganale:

- **armonizzazione della disciplina doganale a quella UE;**
- completamento del **processo di telematizzazione** delle procedure per migliorare l'offerta dei servizi alle imprese che effettuano operazioni di *import* ed *export*;
- **potenziamento dello "Sportello unico doganale e dei controlli"** al fine di coordinare le diverse Amministrazioni che, a seconda dei casi, devono intervenire nella specifica operazione doganale;
- armonizzazione dell'istituto della controversia doganale con il procedimento di revisione dell'accertamento doganale.

ARTICOLO 12

Le accise

20

In merito alle accise, la delega prevede:

- rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo l'utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili;
- revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica collegando il predetto valore ai **quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati** (anziché sullo storico);
- introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori sulla base della loro affidabilità e solvibilità finalizzata alla concessione di benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di esonero, parziale o totale, dall'obbligo della prestazione delle cauzioni a garanzia dell'accisa dovuta;
- armonizzazione dei termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto a riscuotere l'accisa;
- revisione della disciplina dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti finalizzata alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.

ARTICOLO 13

I tributi regionali

21

La delega prevede la definitiva attuazione del federalismo fiscale regionale attraverso:

- accelerazione del processo di **autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario** mediante:
 - ❖ sostituzione dei trasferimenti statali con la compartecipazione al gettito IRPEF;
 - ❖ attribuzione della compartecipazione al gettito IVA in base al luogo effettivo di consumo, ovvero il luogo in cui avviene la cessione dei beni (principio della territorialità);
- **razionalizzazione dei tributi regionali** mediante:
 - ❖ trasformazione di alcuni tributi propri derivati (istituiti con legge dello stato) in tributi propri regionali (istituiti con legge regionale);
 - ❖ semplificazione degli adempimenti tributari e la possibilità di introdurre con proprie leggi l'accertamento esecutivo e la definizione agevolata.

ARTICOLO 14

I tributi locali

22

La delega prevede un nuovo sistema fiscale per Comuni, Province e Città Metropolitane attraverso:

- consolidamento dell'autonomia finanziaria e la possibilità di gestire in autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate;
- piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione territoriale;
- **riordino dei tributi locali** e **semplificazione degli adempimenti**, anche mediante compensazione;
- introduzione di forme di cooperazione che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni;
- sistema sanzionatorio più proporzionale;
- attribuzione del **gettito IMU dei fabbricati D ai Comuni** riducendone i trasferimenti erariali.

ARTICOLO 15

I giochi

23

In materia di giochi la delega prevede il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni oggi vigenti:

- conferma del modello organizzativo di settore, **regime concessorio e autorizzatorio**;
- misure volte a tutelare i soggetti più vulnerabili (i.e., contenimento degli importi di giocata e di vincita, formazione continua per gestori e esercenti, certificazione per apparecchi di gioco etc.);
- adeguate forme di concertazione tra Stato, Regioni e enti locali in ordine alla **pianificazione della dislocazione territoriale** dei luoghi fisici di offerta di gioco;
- **riordino delle reti di raccolta del gioco** (a distanza e fisico), per razionalizzare territorialmente e numericamente i luoghi fisici di offerta;
- disciplina sulla trasparenza dei soggetti che controllano le società concessionarie;
- regole per i titoli abilitativi, autorizzazioni e controlli, garantendo ai comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale.

PARTE III

PROCEDIMENTI E SANZIONI

ARTICOLO 16

PROCEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Per creare un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente è necessario partire da una revisione dei procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e da una semplificazione dell'intero sistema, attraverso la:

- esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di **inadempimenti formali** o di **minore gravità**;
- **razionalizzazione degli obblighi dichiarativi** riducendo i relativi adempimenti;
- maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, dichiarativi e di versamento con particolare attenzione per quelli in **scadenza nel mese di agosto**;
- semplificazione della modulistica e incentivazione dell'utilizzo delle **dichiarazioni precompilate** ampliandone la platea;
- previsione della **sospensione**, nei mesi di **AGOSTO** e **DICEMBRE** di ciascun anno dell'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni e degli inviti, delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie;
- implementazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini.

ARTICOLO 17 (1/2)

I PROCEDIMENTI ACCERTATIVI

In Italia, l'evasione fiscale è sempre stata contrastata attraverso misure **REPRESSIVE**, poco efficaci e sostanzialmente mai incisive → dal 2000 ad oggi, il **TAX GAP È SEMPRE OSCILLATO TRA I 75 E I 100 MLD DI EURO**



La delega, mira a rivoluzionare il procedimento accertativo incentrandolo sulla **TAX COMPLIANCE VOLONTARIA** tenuto anche conto della quantità di dati (i.e., fatturazione elettronica, dichiarazioni, precompilate etc.) già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Gli interventi saranno volti a:

- prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
- concentrare l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale;
- perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo, anche con un maggior coinvolgimento dei professionisti, e l'implementazione delle seguenti misure:
 1. **istituzione del concordato preventivo biennale;**
 2. **rafforzamento della cooperative compliance.**

ARTICOLO 17 (2/2)

I PROCEDIMENTI ACCERTATIVI

PER I SOGGETTI DI MINORE DIMENSIONE

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNNALE

I contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all'incrocio delle banche dati, dall'Agenzia delle entrate



Ai fini delle imposte sui redditi, si paga quanto pattuito per **due anni**.

PER I SOGGETTI PIÙ GRANDI

LA COOPERATIVE COMPLIANCE

Sarà rafforzamento il sistema della *cooperative compliance*, attraverso la:

- ▶ riduzione delle soglie per l'entrata nel regime;
- ▶ certificazione del sistema di controllo dei rischi fiscali;
- ▶ maggiori meccanismi premiali, anche ai fini sanzionatori;
- ▶ riduzione dei tempi per l'accertamento.

ARTICOLO 18 (1/2)

I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO – SITUAZIONE ATTUALE*

IL MAGAZZINO DELLE ENTRATE

1.153 MILIARDI DI EURO

174 MILIONI DI CARTELLE

PIÙ DI 20 MILIONI DI
CONTRIBUENTI

OGNI 100 EURO RISCOSSI,
9,2 EURO SONO COSTI A
CARICO DELLA PA

UN 30% SONO CARTELLE
NOTIFICATE PRIMA DEL 2010

UN ALTRO 30% SONO CARTELLE
NOTIFICATE TRA IL 2011 E IL 2015

I TEMPI DELLA RISCOSSIONE

Gli atti che annualmente vengono notificati:

1. il **20%** viene **regolarizzato nel periodo successivo** alla notifica;
2. il **25%** nei successivi **4/5 anni**;
3. il restante **55%** viene regolarizzato marginalmente e **rimane nel magazzino** in quanto manca una prassi di cancellazione dei debiti arretrati e/o inesigibili

ARTICOLO 18 (2/2)

I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO

Nella delega è prevista una semplificazione del procedimento di riscossione con particolare riguardo a:

- progressivo **superamento del ruolo**;
- accesso semplificato a forme di **rateizzazione a 120 rate**;
- estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
- eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi.

ARTICOLO 19

I PROCEDIMENTI DEL CONTENZIOSO

1. Revisione del **contenzioso** tributario:
 - **abrogazione dell'istituto del reclamo/mediazione;**
 - previsione di ulteriori meccanismi di deflazione del contenzioso nei vari gradi di giudizio;
 - comunicazione delle decisioni al termine dell'udienza.
2. Revisione del **processo telematico** tributario:
 - miglioramento del processo telematico;
 - possibilità, anche per **una sola delle parti**, di richiedere la discussione da remoto.

ARTICOLO 20 (1/2)

LE SANZIONI (imposte sui redditi, IVA e tributi enti territoriali)

PER GLI ASPETTI COMUNI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali;
2. **revisione dei rapporti tra processo penale e tributario;**
3. riduzione delle sanzioni in presenza dell'adozione di un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali.

PER LE SANZIONI PENALI

1. revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati.

PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. **maggiore proporzionalità delle sanzioni** rispetto alle condotte contestate ferma restando la maggior rilevanza in presenza di comportamenti fraudolenti;
2. revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle continuazioni.

ARTICOLO 20 (2/2)

LE SANZIONI (accise e dogane)

PER LE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

1. Maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale;
2. revisione dell'entità delle sanzioni → **maggiore proporzionalità**;
3. introdurre il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi e le relative sanzioni;
4. riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di tabacchi lavorati.

PER LE DOGANE

1. Adeguamento delle sanzioni ai principi UE di effettività e proporzionalità;
2. revisione del sistema sanzionatorio in materia di contrabbando e di illeciti amministrativi

PARTE IV

MATERIALI

ARTICOLO 21

I TESTI UNICI E LA CODIFICAZIONE

L'ultimo articolo della delega è dedicato alla redazione dei materiali e alla relativa codificazione.

DUE FASI

FASE 1 - elaborazione dei TESTI UNICI (entro 12 mesi)

- razionalizzazione e raggruppamento per settori omogenei delle norme vigenti con relativo coordinamento con la normativa UE;
- abrogazione delle disposizioni incompatibili e/o non più attuali;

FASE 2 - CODIFICAZIONE del diritto tributario (entro 24 mesi)

- **parte generale** sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale:
 - ❖ statuto dei diritti del contribuente e soggetti passivi;
 - ❖ dichiarazione, accertamento e riscossione;
 - ❖ sanzioni e contenzioso;
- **parte speciale** contenente la disciplina delle singole imposte.

